



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



Prot. Gen. N° 196/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 15/05/25

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

DATO ATTO che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND.

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo giugno— ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

VISTO il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A. Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

- 1) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

DISPONE ALTRESI'

- 1) La pubblicazione sul sito del Comune di Morimondo:
 - a) all'Albo pretorio on-line, per ogni effetto di Legge, sino al 30 ottobre 2025;
 - b) in evidenza sulla home-page sino al 30 ottobre 2025;
 - c) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti Organi di indirizzo politico";
- 2) L'invio di copia del presente provvedimento:
 - Al Responsabile Area Polizia Locale;
 - Al Responsabile Servizio Tecnico;
 - Al Responsabile Servizio Amministrativo;
 - Al Responsabile Servizio Finanziario;
 - All'A.T.S. di Milano città metropolitana - Dipartimento di Prevenzione Medica — U.O.C. Sanità Pubblica e U.O.S. Ambienti di Vita — Via Spagliardi n. 19 — 20025 Parabiago (MI) — PEC



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it ;

- Al Sindaco del Comune di Abbiategrasso pec comune.abbiategrasso@legalpec.it
- Al Sindaco del Comune di Ozzero pec protocollo.ozzero@legalpec.it;
- Al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi — Area Tecnica e Gestione Rete zona Villoresi Ovest ufficio di Villastanza di Parabiago pec etvilloresi@pec.it ;
- Città Metropolitana di Milano — Settore Gestione, Manutenzione e Sviluppo Strade/Ponti le strade di propria competenza pec protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it ;
- ANAS SpA — Compartimento della Viabilità per la Lombardia per quanto concerne le strade di propria competenza pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it ;

AVVISA

Che in caso di inottemperanza, fatti salvi i provvedimenti esecutori amministrativi, si procederà alla denuncia penale, ai sensi dell'art. 650 — *Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità* — del CODICE PENALE.

Che ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*

- 1) il Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia del Comune è il Dott. Stefano Balzarotti — Segretario Generale dell'Ente;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* avverso il presente provvedimento in applicazione del:

- 1) D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo potrà essere proposto ricorso entro sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia.
- 2) D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 *Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi* potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro centoventi (120 gg.) dalla notifica;

Che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*

- 1) l'ufficio competente di questa Amministrazione è il Servizio Tecnico;
- 2) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Volpati Andrea, contattabile per informazioni:
 - mail: ufficiotecnico@comune.morimondo.mi.it
 - tel [02/94961911](tel:0294961911).

Morimondo 15 maggio 2025



IL Responsabile del Servizio/SINDACO
Iamoni Marco Andrea

